

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2007, n. 390

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonche' sul regime autorizzatorio dell'attivita' edilizia). Approvazione.

(GU n. 15 del 12-4-2008)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 11 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 recante le «Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonche' sul regime autorizzatorio dell'attivita' edilizia»;

Rilevato che con il citato articolo e' istituito il fondo per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica, nel quale confluiscono le somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale;

Vista, in particolare, la parte finale del citato art. 11 che dispone che le risorse del fondo vengano devolute ai Comuni che ne fanno richiesta per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza;

Visto il comma 2 dell'art. 12 della citata legge regionale n. 26/2004 che istituisce, per le finalita' di cui all'art. 11 della medesima legge regionale, il capitolo 2070 dal quale verranno attinte le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative oggetto del regolamento;

Visto l'art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che stabilisce che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono, in ogni caso, predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto;

Atteso che il citato regolamento e' stato sottoposto all'esame delle Direzioni centrali cointeressate, cosi' come disposto dalla circolare n. 4 di data 3 maggio 2001 della Segreteria generale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 novembre 2007, n. 2743;

Decreta:

1. E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche,

nonche' sul regime autorizzatorio dell'attivita' edilizia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli incentivi ai Comuni per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 26/2004 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonche' sul regime autorizzatorio dell'attivita' edilizia).

.off;

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalita' per la determinazione, concessione ed erogazione ai Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia delle risorse confluite nel fondo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Sono ammessi a finanziamento la progettazione o realizzazione di interventi diretti alla riqualificazione urbanistica di aree urbane e rurali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio.

2. E' altresì ammesso a finanziamento l'intervento comunale concernente la demolizione delle opere e degli interventi realizzati senza titolo e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra i Comuni come segue:

a 30% delle risorse disponibili per la progettazione o realizzazione di interventi aventi ad oggetto la riqualificazione urbanistica di aree urbane e rurali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio proposti dai Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale di cui all'allegato A del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0216/Pres e successive modifiche (revisione degli standard urbanistici regionali);

b 20% delle risorse disponibili per la progettazione o realizzazione di interventi aventi ad oggetto la riqualificazione urbanistica di aree urbane e rurali interessate da fenomeni di abusivismo edilizio proposti dai Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a);

c 30% delle risorse disponibili per la demolizione delle opere e degli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi;

d 20% delle risorse disponibili per la demolizione delle opere e degli interventi realizzati in totale difformita' o con variazioni essenziali dal permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4.

Criteri di priorita'

La graduatoria e' predisposta in base ai seguenti criteri di priorita':

1) con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), i Comuni sono ordinati con criterio decrescente a partire da quelli con il maggior

numero di popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento;

2) con riferimento all'art. 3, comma 1, lettere b), c e d), i Comuni sono ordinati con criterio crescente a partire da quelli con minor numero di popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento;

3) in presenza di piu' richieste avanzate dallo stesso Comune, e' ammesso a finanziamento esclusivamente un intervento corrispondente a quello che risulta in posizione migliore in una delle graduatorie.

4) Le eventuali risorse non utilizzate di una categoria sono ripartite in eguale misura tra le categorie le cui risorse assegnate sono insufficienti a finanziare le domande presentate.

Art. 5.

Modalita' e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'ottenimento degli incentivi, corredate da un preventivo di spesa, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto entro il 31 marzo.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dettagliata dell'intervento e qualora si tratta di abusi edilizi, anche la tipologia di illecito. In questo ultimo caso va altresì allegato il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 6.

Procedimento contributivo

1. La concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo dei medesimi avvengono con le modalita' previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli incentivi concessi per interventi di progettazione sono erogati in via anticipata nella misura del 60% contestualmente alla concessione e il restante 40% a consuntivo.

3. Gli interventi di cui al comma 2 devono concludersi entro due anni dalla data del decreto di concessione dell'incentivo, fatta salva la possibilita' di proroga in presenza di richiesta motivata.

4. La rendicontazione degli incentivi avviene nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Cumulabilita'

1. Gli incentivi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 sono cumulabili con altri contributi statali o regionali. In tal caso la somma degli incentivi non deve superare la spesa ammissibile.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Illy